

Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, n° 4694 del 2011

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 4694 del 2011 ha stabilito che integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista ex art. 615 ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento in esso posta in essere da un soggetto che, pur essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso di prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non rilevano, invece, ai fini della configurazione del reato le finalità o gli scopi che hanno soggettivamente motivato l'ingresso al sistema.

Con tale sentenza la Corte di Cassazione ha risolto il pluriennale contrasto emerso a seguito delle precedenti pronunce della Suprema Corte inerenti la qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal soggetto che, pur essendo abilitato ad effettuare l'accesso ad un sistema informatico protetto, effettui tale accesso per finalità diverse rispetto a quelle per le quali la chiave di accesso era stata attribuita. In passato, sull'argomento in questione si erano contrapposti due diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento, integrava la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, la condotta di accesso o di mantenimento in esso posta in essere da un soggetto che, pur essendo abilitato, effettui tale accesso per finalità diverse rispetto a quelle d'ufficio. Alla base di tale orientamento vi era la considerazione che l'art. 615 ter sanzioni non soltanto l'abusiva introduzione nel sistema informatico protetto ma anche l'abusiva permanenza nello stesso contro la volontà di chi ha il diritto di escluderla.

La 5° Sezione Penale per la prima volta aveva argomentato in tal senso con la sentenza n. 12732 del 07.11.2000 (Zara). In particolare, tale sentenza metteva in evidenza come l'art.615 ter sanzionasse non soltanto la condotta del c.d. hacker o pirata informatico, ovvero di colui che, pur non essendo autorizzato ad effettuare l'accesso al sistema informatico, vi si introducesse abusivamente scavalcando il sistema di protezione, ma anche la condotta di chi, pur essendo abilitato all'accesso, si introducesse al sistema per finalità estranee a quelle di ufficio.

Tale interpretazione era stata poi condivisa anche dalla sentenza n. 37322 del 2008 (Bassani), con la quale si era affermato che l' art. 615 ter c.p. si pone a tutela di molti beni giuridici ed interessi eterogenei tra i quali il diritto alla riservatezza o diritti di carattere patrimoniale che potrebbero essere compromessi a seguito di intrusioni o manomissioni non autorizzate.

Altro orientamento, invece, in maniera del tutto difforme era giunto a concludere che non integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo contemplata dall'art. 615 ter c.p. la condotta di accesso o di

mantenimento al sistema informatico posta in essere da un soggetto che, essendo abilitato ad accedervi, effettuasse tale accesso per finalità diverse rispetto a quelle stabilite dal titolare del sistema.

Alla base di tale orientamento vi era la considerazione che doveva considerarsi illecito e dunque abusivo il solo accesso ad un sistema informatico protetto effettuato da soggetto non autorizzato, mentre era da considerare sempre e comunque lecito l'accesso effettuato dal soggetto abilitato, indipendentemente dalle finalità da lui perseguite. Il reato era integrato dal solo accesso effettuato in maniera abusiva mentre non rilevavano le finalità che avevano spinto il soggetto ad effettuare l'accesso.

Queste ultime, se illecite, avrebbero integrato un altro tipo di reato.

Inoltre, secondo tale orientamento, all'interno dell'art. 615 ter c.p. si delineavano due diverse condotte: la prima consisteva nel fatto di chi si introduceva abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto, la seconda consisteva nel fatto di chi si mantenesse in esso contro la volontà di colui che ha il diritto di escluderlo.

Tali due condotte, differenti ed alternative, erano disgiuntamente considerate dal legislatore e dunque si respingeva ogni lettura dell'art. 615 ter che finisse per intrecciarle. Dunque, secondo tale orientamento, il requisito dell'abusività andrebbe ricostruito esclusivamente sotto un profilo oggettivo. Assumerebbero rilievo soprattutto le modalità di accesso al sistema più che le finalità cui l'accesso era preposto.

Il contrasto giurisprudenziale in merito all'art. 615 ter c.p. è stato risolto dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, con sentenza 27 ottobre 2011 n. 4694. Si è infatti ritenuto che la questione di diritto controversa non debba essere riguardata sotto il profilo delle finalità perseguite da colui che accede o si mantiene nel sistema, bensì sotto il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a permanervi, sia quando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema sia quando ponga in essere operazioni diverse rispetto a quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito. In questi casi è proprio il titolo legittimante l'accesso e la permanenza nel sistema che risulta violato: il soggetto opera illegittimamente, in quanto il titolare del sistema medesimo lo ha ammesso solo a ben determinate condizioni, in assenza o in violazione delle quali le operazioni compiute non possono ritenersi assentite dall'autorizzazione ricevuta.